

SOCIETA' TRANS ADRIATIC PIPELINE AG

Ordinanza Ministero dello Sviluppo Economico n. 9660 del 30 marzo 2021 di pagamento diretto dell'indennità per la proroga dell'occupazione temporanea. Lavori di costruzione metanodotto di interconnessione Albania - Italia "Trans Adriatic Pipeline - DN 900 (36)". Comune di Melendugno (LE).

Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA E IL CLIMA

Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica

Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante *disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*;

VISTO il decreto ministeriale 15 marzo 2016 con il quale sono stati disposti a favore della società Trans Adriatic Pipeline AG, con sede legale in Lindenstrasse 2, 6340 Baar (Svizzera), e sede secondaria in Via Giolitti n. 60 – 00185 Roma – iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 12318591000, codice fiscale e partita IVA n. 12318591000, di seguito *Società beneficiaria*, azioni ablativo riguardanti terreni nel Comune di **Melendugno (LE)**, interessati dal tracciato del metanodotto di interconnessione Albania – Italia "*Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36)*";

VISTO il decreto ministeriale 03 dicembre 2020 con il quale è stata concessa una proroga dell'occupazione temporanea dei terreni nel comune di **Melendugno (LE)**, interessati dal tracciato del metanodotto "*Interconnessione Albania – Italia "Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36)"* ed in particolare degli immobili identificati al CT al foglio **11**, mappale **59**;

PRESO ATTO che il decreto 15 marzo 2016 è stato regolarmente notificato ed eseguito ex artt. 23 e 24 del D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in data 13 maggio 2016;

VISTE le comunicazioni acquisite in atti in data 19/03/2021, prot. n. 8552, delle sig.re **Pascali Ada** - c.f. (*omissis*), e **Pascali Maria Gisella** - c.f. (*omissis*) - eredi di Pascali Angelo - con le quali, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiarano:

- di essere proprietarie, nella misura di 1/2 ciascuna, dell'immobile individuato al CT del Comune di Melendugno (LE) al foglio 11, mappale 59
- di accettare definitivamente e senza riserve l'indennità stabilita nel citato decreto ministeriale 03 dicembre 2020 per la proroga dell'occupazione temporanea dei terreni pari a complessivi euro **337,92** (trecentotrentasette/92);
- che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull'area interessata dall'azione ablativa, in particolare per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;
- che non esistono ipoteche sull'area interessata dall'azione ablativa;

- di assumersi in ogni caso, ai sensi dell'art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità in relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l'obbligo di essere tenute a cedere a chiunque possa vantare un diritto sull'area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura i Responsabili della procedura, nonché la Società beneficiaria del decreto ministeriale 03 dicembre 2020;

VISTA la relazione illustrativa a firma del dott. Antonio De Matteis, commercialista e revisore contabile, trasmessa a mezzo pec in data 26 marzo 2021, protocollo n. 9320 in cui si attesta che con risoluzione n. 52 dell'Agenzia delle Entrate del 25 febbraio 2009 si è realizzato l'usucapione degli immobili identificati al CT al foglio 11, mappale 59 in favore del sig. Pascali Angelo e che per successione, gli immobili *de quo*, inizialmente anche di proprietà per 1/3 della signora De Carlo Anna Teresa (moglie di Pascali Angelo) poi successivamente deceduta, sono oggi di proprietà delle signore Pascali Ada e Pascali Maria Gisella nella misura di 1/2 ciascuna.

CONSIDERATO che le visure compiute dall'Ufficio tramite la piattaforma SISTER per i servizi catastali e di pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile;

RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione,

ORDINA

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per la proroga dell'occupazione temporanea dei terreni identificati al foglio 11, mappale 59, del Catasto Terreni del Comune di **Melendugno (LE)**, ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la *Società beneficiaria* corrisponda gli importi sottoindicati:

- **euro 168,96** (centosessantotto/96) a favore della sig.ra Pascali Ada - c.f., (*omissis*), pari a 1/2 dell'importo complessivo stabilito con il decreto ministeriale 3 dicembre 2020 (*euro 337,92*);
- **euro 168,96** (centosessantotto/96) a favore della sig.ra Pascali Maria Gisella - c.f. (*omissis*), pari a 1/2 dell'importo complessivo stabilito con il decreto ministeriale 3 dicembre 2020 (*euro 337,92*).

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.

Articolo 3

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da parte di terzi, il pagamento è eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l'obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente
dr. Carlo Landolfi